



Università
degli Studi di
Messina

CENTRO UNIVERSITARIO DI RICERCA SU IMPRENDITORIALITÀ E INNOVAZIONE (INNER CENTER)

REGOLAMENTO

Art. 1 – Costituzione

1. E' istituito presso l'Università di Messina, ai sensi dell'art. 41 del vigente Statuto di Ateneo e dell'art. 30 del vigente Regolamento generale, il Centro di Ricerca e di servizio di interesse generale denominato "Centro Universitario di Ricerca su Imprenditorialità e Innovazione" (INNER Center) di seguito indicato come "Centro".
2. Il Centro ha sede presso i locali ad esso assegnati dall'Ateneo.
3. La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata agli uffici amministrativi dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.
4. Il presente regolamento disciplina le finalità, le modalità di organizzazione interna ed il funzionamento del Centro.

Art. 2 – Finalità

1. Il Centro ha come obiettivo fondamentale la realizzazione di attività di ricerca, formazione e promozione esterna di progetti legati alle tematiche di imprenditorialità con particolare riguardo agli aspetti legati gestione dell'innovazione, marketing e trasformazione digitale. In particolare, il Centro intende attuare i propri fini attraverso le seguenti attività:

- promozione e pratica della ricerca per lo sviluppo dell'imprenditorialità attraverso la stesura di progetti di ricerca e la loro realizzazione mediante metodi quantitativi e qualitativi idonei;
- promozione ed elaborazione di progetti di ricerca e intervento nel territorio atti a stimolare la creazione di un ecosistema dell'innovazione di soggetti legati dall'interesse per lo sviluppo dell'imprenditorialità. Il Centro, altresì, intende curare l'attività di incubazione e supporto di startup giovanili dedicate allo sviluppo dell'innovazione tecnologica nel campo dell'imprenditoria, promuovendo il supporto e i rapporti di collaborazione con i soggetti operanti nel territorio, quali ad esempio le associazioni di categoria, attraverso la promozione di iniziative congiunte, tavoli di confronto, e tutte le altre iniziative necessarie allo sviluppo di rapporti sinergici.
- realizzazione e conduzione, proponendosi quale interlocutore privilegiato per la loro gestione, di progetti di ricerca e attività di "fund raising" per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi del Centro atte a stimolare soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture scientifiche quali laboratori di ricerca, strumenti di sperimentazione, attrezzature tecnologiche e quanto altro utile per la divulgazione della ricerca scientifica legata ai temi di imprenditorialità;
- consulenza a Istituzioni Pubbliche e Private per la pianificazione strategica ed organizzativa in condizioni di incertezza e in contesti con forti mutamenti culturali, tecnologici ed economici;
- svolgimento di attività di didattica e ricerca post-laurea mediante l'organizzazione e/o la partecipazione organizzativa a corsi, master, seminari, stage, tirocini, training, incontri, dibattiti, conferenze, gruppi di studio e altri interventi di istruzione e formazione,

orientamento e aggiornamento lavorativo, di durata variabile, condotti da docenti di alto prestigio e riconoscimento accademico o di da personalità distinte nel campo dell'attività professionale o dell'impresa pubblica e/o privata;

- organizzazione, partecipazione, promozione e diffusione di manifestazioni scientifiche, congressi, convegni, mostre, eventi artistici, etc. aventi finalità coerenti con quelle del Centro, promosse dallo stesso o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni italiani e stranieri;
- realizzazione/partecipazione a iniziative editoriali (libri, riviste, periodici) e multimediali (siti web, blog, social network, cd rom, trasmissioni televisive o cinematografiche ecc.) orientate alla creazione e distribuzione di materiale scientifico, sia specialistico che divulgativo, inerente all'attività didattica o di ricerca sui temi di imprenditorialità;
- promozione di scambi culturali e gemellaggi con gruppi italiani e stranieri aventi obiettivi affini a quelli del Centro e collaborazioni, anche mediante convenzioni o contratti, con enti pubblici e privati, centri e associazioni culturali, consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità simili, come anche l'adesione ad organismi nazionali e internazionali che si riconoscano negli stessi scopi.

Art. 3 – Organi

1. Sono organi del Centro:

- il Direttore;
- il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 4 – Il Direttore

1. Il Direttore del Centro è scelto secondo criteri di specifica e adeguata competenza tra i professori in servizio presso l'Ateneo appartenenti al Centro, è designato dal Senato Accademico su proposta del Rettore ed è nominato con decreto rettorale. Dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta. Può designare, tra i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, un Vice Direttore che lo supplisce in caso di assenza o impedimenti.

2. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro;
- b) garantisce il rispetto delle finalità istituzionali del Centro;
- c) convoca e presiede il Comitato Tecnico Scientifico;
- d) coordina e sovrintende le attività del Centro e dà attuazione alle delibere del Comitato Tecnico Scientifico;
- e) propone le iniziative da assumere per il perseguimento delle finalità del Centro ed elabora le linee di indirizzo delle attività da sottoporre all'approvazione del Comitato Tecnico Scientifico;
- f) presenta al Comitato tecnico scientifico, per l'approvazione, il prospetto delle risorse finanziarie occorrenti;
- g) promuove, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico, la programmazione di periodici seminari sull'attività scientifica del Centro;
- h) propone al Comitato Tecnico Scientifico la realizzazione di forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altri organismi pubblici e/o privati, nazionali ed internazionali, che abbiano per fine o comunque svolgano attività di ricerca nel campo di pertinenza del Centro.
- i) stipula i contratti e le convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati deliberati dal Comitato Tecnico Scientifico e giusta approvazione degli organi di governo dell'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento generale di Ateneo;
- j) stipula le convenzioni e/o i contratti per attività di ricerca, di consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi, con enti pubblici e privati, in conformità al vigente Regolamento di Ateneo in materia;

- k) presenta al Comitato Tecnico Scientifico la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro, da inoltrare agli organi di governo dell'Ateneo;
- l) adotta, in casi straordinari di necessità e urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Centro, i quali saranno poi sottoposti alla ratifica del Comitato Tecnico Scientifico nella prima adunanza successiva alla loro adozione;
- m) designa, tra i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, un Vice Direttore che lo supplisce in caso di impedimenti o di assenza;
- n) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti universitari.

Art. 5 – Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico del Centro è composto dal Direttore e da cinque membri nominati dal Rettore, sentito il Senato Accademico, tra i docenti dell'Ateneo di comprovata esperienza scientifica e didattica nei settori scientifico disciplinari SECS-P/08 e SECS-P/09.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica tre anni.

3. Il Comitato tecnico scientifico si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, previa convocazione del Direttore, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario ovvero su richiesta di almeno due terzi dei componenti. E' ammessa la possibilità che le riunioni si svolgano per audio e/o video-conferenza, secondo le disposizioni del vigente regolamento di Ateneo che disciplina lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica.

4. La convocazione è disposta dal Direttore per via telematica almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la seduta; in caso di urgenza il termine può essere congruamente ridotto.

5. L'adunanza è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice tranne i casi in cui è previsto un *quorum* diverso. In caso di parità viene approvata la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del Direttore.

6. Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di:

- a) deliberare sulle domande di adesione al Centro;
- b) approvare le iniziative per il perseguimento dei fini regolamentari e le linee di indirizzo delle attività del Centro proposte dal Direttore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.e);
- c) approvare il piano di sviluppo delle attività ed il prospetto delle risorse finanziarie occorrenti da sottoporre agli organi di governo dell'Ateneo;
- d) deliberare le richieste di finanziamento per la realizzazione delle finalità del Centro;
- e) approvare la realizzazione di forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altri organismi pubblici o privati, locali, regionali, nazionali e internazionali, che svolgono attività di ricerca nell'ambito di pertinenza del Centro, da sottoporre all'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento generale di Ateneo;
- f) approvare la stipula di convenzioni e/o contratti per attività di ricerca, di consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi, con enti pubblici e privati, in conformità al vigente Regolamento di Ateneo in materia;
- g) approvare la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro, da inoltrare agli organi di governo dell'Ateneo;
- h) ratificare, nella prima seduta utile successiva alla loro adozione, i provvedimenti indifferibili adottati dal Presidente in casi straordinari di necessità e urgenza per il buon funzionamento del Centro, a norma dell'art. 4, comma 2, lett.l);
- i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore.

Art. 6 – Adesioni al Centro

1. Al Centro possono aderire:

- a) professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Messina;

- b) studiosi afferenti a Centri e Enti di ricerca pubblici e/o privati interessati alle tematiche oggetto dell'attività del Centro.
2. Sulla richiesta di adesione delibera il Comitato Tecnico Scientifico a maggioranza dei componenti.
 3. Possono svolgere attività nell'ambito del Centro, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Comitato Tecnico Scientifico, laureandi, specializzandi, borsisti, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche e private.

Art. 7 – Risorse Umane

1. Per il proprio funzionamento il Centro potrà avvalersi, oltre al personale tecnico amministrativo individuato dal Direttore Generale dell'Ateneo, di eventuali professionalità esterne individuate nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 8 – Risorse Finanziarie

1. Il Centro opera mediante finanziamenti e/o proventi derivanti da:
 - a) eventuali fondi appositamente stanziati dall'Università per la gestione ordinaria o straordinaria del Centro;
 - b) contributi regionali, nazionali e comunitari stanziati da enti pubblici e privati in favore del Centro;
 - c) partecipazione a progetti finanziati a valere su fondi statali, regionali, comunitari ed ogni altra forma di finanziamento similare;
 - d) fondi stanziati da Banche, Fondazioni bancarie, Onlus ed Enti senza scopo di lucro;
 - e) risorse derivanti dalla erogazione di servizi per attività inerenti ai suoi scopi istituzionali, realizzati dal Centro in favore di Soggetti pubblici e privati;
 - f) erogazioni liberali quali donazioni, lasciti ereditari e legati in favore del Centro, nel rispetto della vigente normativa in materia;
 - g) versamento di una quota percentuale derivante dalle entrate delle iscrizioni a corsi di master e/o formazione specialistica e manageriale promossi e organizzati dal Centro.
2. L'amministrazione universitaria può assegnare al Centro, in relazione alle attività da questo programmate ed alle risorse finanziarie disponibili, una dotazione finanziaria da determinarsi di anno in anno

Art. 9 – Modifiche al Regolamento e Scioglimento del Centro

1. Il presente regolamento potrà essere modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico del Centro assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La medesima maggioranza è richiesta per la delibera di scioglimento del Centro. A tal fine il Direttore del Centro dovrà fornire tempestivamente ai già menzionati Organi il rendiconto relativo alla gestione e alla situazione patrimoniale del Centro.
2. Il Centro può essere, altresì, sciolto con delibere motivate del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Lo scioglimento del Centro è decretato dal Rettore.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ateneo nonché nelle disposizioni normative vigenti.